

Il Piano dei controlli 2024

Il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 05/03/2013 enuncia all'art. 3 due principi ispiratori del sistema dei controlli interni del Comune:

- il primo attiene alla finalità che è quella di perseguire il **miglioramento continuo** tenendo conto, in fase di programmazione delle attività, **della sostenibilità finanziaria ed organizzativa** delle stesse;

- il secondo attiene alla modalità di effettuazione dei controlli che è quella di attuare le attività **in forma integrata** mediante l'adozione di **sinergie informative** tra le diverse tipologie di controlli. Principio che si ricava peraltro anche dall'enunciato testuale dell'art. 147, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale **all'organizzazione del sistema dei controlli interni partecipano il Segretario dell'ente, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.**

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è un **controllo di tipo interno, successivo, in funzione collaborativa, riservato, a campione.**

In ordine ai principi che devono governare il controllo successivo di regolarità amministrativa, l'art. 7 del Regolamento, dopo aver recepito la prescrizione normativa prevedendo che il controllo sia svolto secondo i principi generali di **revisione aziendale¹ dell'indipendenza, della competenza professionale e della diligenza** nello svolgimento delle attività, declina i seguenti ulteriori principi ispiratori:

- a) **trasparenza:** il controllo deve essere esteso a tutti i settori dell'Ente secondo regole chiare, condivise, conosciute preventivamente;
- b) **utilità:** le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, devono garantire la standardizzazione nella redazione degli atti ed il miglioramento complessivo della qualità degli atti prodotti;
- c) **tempestività:** il controllo deve svolgersi in tempi vicini all'adozione dell'atto, al fine di assicurare opportune azioni correttive;
- d) **semplificazione:** il controllo non deve aggravare ed appesantire i tempi delle procedure amministrative;
- e) **condivisione:** il modello di controllo interno di regolarità amministrativa deve essere condiviso dagli uffici, come momento di sintesi e di raccordo in cui le criticità eventualmente emerse vengano valutate in primis a scopo collaborativo;
- f) **flessibilità:** la metodologia di controllo deve essere adeguata in relazione agli obiettivi che l'organo politico intende perseguire, alle problematiche riscontrabili nell'attività amministrativa ed emerse nel corso del controllo, ai suggerimenti, alle proposte ed alle necessità formulate dai settori;
- g) **integrazione con le altre forme di controllo** al fine di costituire un sistema omogeneo di dati ed informazioni utilizzabili in relazione alle finalità perseguite.

Sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento:

- a) le determinazioni di impegno di spesa;

¹ Secondo tali *standards l'internal auditing* è "una funzione di verifica indipendente operante al servizio di una organizzazione, istituita con finalità di esaminare e valutarne le attività, verificandone gli aspetti procedurali amministrativi e la loro regolarità rispetto a standards predefiniti. Suo obiettivo è prestare assistenza a tutti i componenti dell'amministrazione per consentire loro di adempiere efficacemente alle loro responsabilità. A tal fine fornisce loro analisi, valutazioni, raccomandazioni e qualificati commenti relativamente alle attività esaminate". Vedi anche "Linee guida del controllo" fissate dall'INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions, Organizzazione internazionale affiliata all'ONU, che raccoglie più di 140 istituti superiori di controllo), a Washington nel giugno 1992 e nelle "Linee guida Europee" del 1998, dette Manuale del controllo, le quali hanno segnato la rapida evoluzione della sistematica dei controlli secondo i modelli privatistico – aziendali.

- b) i contratti;
- c) gli altri atti amministrativi che leggi o disposizioni interne cooptino nella categoria degli atti assoggettati al controllo.

Gli atti da sottoporre a controllo, in base al regolamento, sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, secondo una metodologia che definisca la significatività del campione e con cadenza almeno semestrale.

In base all'art. 9 del Regolamento Il controllo successivo di regolarità amministrativa è volto a verificare che siano stati osservati determinati requisiti che rispondono a criteri di:

- **regolarità formale** finalizzata al riscontro degli elementi essenziali dell'atto;
- **regolarità sostanziale** finalizzata al rispetto della normativa vigente;
- **coerenza con gli strumenti di programmazione** finanziaria e gestionale.

La verifica di regolarità formale è svolta facendo riferimento:

- alla regolarità delle procedure;
- al rispetto dei tempi di emanazione dell'atto;
- alla chiarezza espositiva, anche sotto il profilo della semplificazione del linguaggio;
- al corretto uso degli allegati e dei richiami ad altri atti;
- alla completezza e linearità della motivazione.

La verifica di regolarità sostanziale è svolta facendo riferimento:

- alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- agli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- alla normativa statutaria, regolamentare, circolari e direttive di indirizzo interne all'Ente.

Individuazione degli atti e dei processi da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa nel 2024

In un'ottica di massima integrazione fra gli strumenti di programmazione adottati dall'ente e in linea con le raccomandazioni formulate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le determinazioni n. 12 del 28/10/2015, n. 831 del 03/08/2016 e n. 1074 del 21 novembre 2018, rispettivamente, di aggiornamento 2015, 2016 e 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e della delibera n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, si ritiene opportuno elaborare il Piano dei controlli 2024 in stretta correlazione con le misure ed i monitoraggi previsti in materia di anticorruzione.

I controlli effettuati attraverso la compilazione dell'apposita scheda di conformità vengono integrati con monitoraggi derivanti da obblighi previsti nel P.T.P.C., nonché in specifiche disposizioni di legge. Per il PNRR ulteriore elemento sarà rappresentato dalle check list prodotte per i monitoraggi.

Nel corso del 2024 particolare attenzione dovrà essere destinata alla normativa privacy, dando attuazione alle indicazioni espresse con DGC n. 79 del 20/04/2022 e alle procedure di attuazione di finanziamenti ottenuti sul PNRR, rispetto alle quali sono state elaborate misure organizzative di controllo concomitante con DGC n. 159 del 21/06/2022.

Considerati gli esiti dei controlli effettuati negli anni compresi tra il 2013 e il 2023 e vista la sopra citata determinazione ANAC che, oltre a ridefinire le aree a più elevato rischio corruzione (c.d. "aree generali"), dedica la parte speciale all'area di rischio dei contratti pubblici, per l'anno 2024, si ritiene di limitare il controllo successivo di regolarità amministrativa ai seguenti atti²:

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI		
1	Affidamento diretto di lavori servizi e forniture	6 determine (3 per semestre)
2	Proroga e rinnovo di contratti di servizio e forniture	2 determine (1 per semestre se presenti)
3	Determinazioni assunte per la gestione di finanziamenti ottenuti sul PNRR	25% delle determinazioni adottate
4	PNRR: verifica sul rispetto degli adempimenti, raggiungimento delle milestone, caricamenti sulla piattaforma Regis, fascicolazione, ecc	1 report per semestre,
5	PNRR: verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza, parità di genere, DNSH, ecc	check list di monitoraggio
6	Esame e raccolta verbali dell'Unità di progetto PNRR	100% dei verbali e monitoraggi intermedi
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA E PRIVACY		
1	Rispetto della normativa sulla trasparenza e sulla privacy (determine estratte casualmente e verifiche degli adempimenti privacy)	6 determine (3 per semestre se presenti)
2	Esame e raccolta verbali del Gruppo di lavoro privacy e stato di attuazione annuale del piano di intervento	100% dei verbali e/o report annuale sullo stato di attuazione del piano di intervento

Per quanto riguarda i monitoraggi, si prende a riferimento il P.T.P.C., misura 4.2 - lettera t) "Misure relative alla selezione del contraente", che prevede:

MONITORAGGI P.T.P.C. - SCELTA DEL CONTRAENTE	
1	Monitoraggio del numero di proroghe contrattuali - P.T.P.C. P.to 4.2 Lett. t) - verifica del quinquennio 2020/2024
2	Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui si sia presentata un'unica offerta valida/credibile - P.T.P.C. P.to 4.2 Lett. t) - Report annuale

² La Corte dei Conti – Sez. Autonomie, nelle "Linee guida per il referto annuale del sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della provincia sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2014", ha sostenuto che "appare fondamentale per un corretto espletamento del controllo di regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire all'amministrazione di monitorare con particolare attenzione i settori di attività che, per numero di irregolarità e per criticità riscontrate, possano considerarsi per così dire sensibili", pag. 6.

Sugli atti sottoposti a controllo, vengono infine riproposte, anche ai fini del consolidamento del dato storico, le verifiche in merito alle tempistiche di apposizione del visto di regolarità contabile, all'inserimento della clausola di assenza di ipotesi di conflitto di interessi e alla pubblicazione dei dati sul sito internet - sezione "Amministrazione trasparente".

ALTRI MONITORAGGI	
1	Controllo sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse - P.T.P.C. Misura 4.1 lett. c)
2	Calcolo dei tempi di apposizione del visto di regolarità contabile
3	Istruttoria sul 100% delle segnalazioni di inosservanze ad obblighi previsti dalla normativa